



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

65 - 2026 - 7 - 127

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2026, N. 7

Disposizioni per il sostegno alla fruizione dei centri estivi

## Art. 1

### Oggetto e finalità

1. La Regione, riconoscendo il valore educativo, sociale e di supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei centri estivi, promuove e sostiene la partecipazione dei minori residenti in Sardegna, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, alle attività svolte in tali contesti.

2. La Regione, con la presente legge, intende perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) contrastare le disuguaglianze economiche e sociali favorendo l'accesso dei minori ad un prezzo equo ai centri estivi;
- b) sostenere le famiglie sarde nel periodo di sospensione delle attività didattiche, alleggerendo l'onere economico e organizzativo;
- c) promuovere lo sviluppo educativo, ricreativo e di socializzazione dei minori in ambienti sicuri e qualificati;
- d) rafforzare il ruolo degli enti locali nella programmazione e nell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

## Art. 2

### Definizione e requisiti dei centri estivi

1. Ai fini della presente legge, per centro estivo si intende la struttura nella quale si organizzano attività diurne di natura ludico-ricreativa ed educativa rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni.

2. Il centro estivo può essere gestito direttamente dai comuni o da soggetti accreditati presso gli stessi.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, con propria deliberazione, definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento delle strutture che dovranno garantire in particolare:

- a) il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza degli ambienti;
- b) la presenza di personale preparato e adeguato al numero e all'età dei minori;
- c) l'offerta di un programma di attività educative, ricreative e sportive qualificate e diversificate;

- d) la garanzia di inclusività per i minori con disabilità, prevedendo l'idoneità strutturale e il personale di supporto necessario.

### Art. 3

#### Beneficiari dei contributi

1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati a favore delle famiglie residenti in Sardegna per la copertura totale o parziale delle rette di frequenza dei centri estivi di cui all'articolo 2, in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, prevedendo una copertura maggiore per le fasce ISEE più basse e per le famiglie con più figli o con figli disabili.

### Art. 4

#### Ripartizione e gestione del finanziamento

1. La Regione promuove e sostiene il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 mediante un programma di finanziamento a favore dei comuni o degli ambiti plus (piani locali unitari dei servizi).

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, con propria deliberazione, definisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, con particolare riguardo a:

- a) le fasce ISEE;
- b) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni, che dovrà tenere conto del numero dei minori residenti e delle effettive esigenze del territorio;
- c) le modalità di erogazione delle risorse.

3. I contributi devono essere erogati anticipatamente rispetto alla scadenza dell'iscrizione alle attività dei centri estivi.

4. I comuni provvedono alla gestione dei finanziamenti e ne verificano il corretto utilizzo da parte dei beneficiari.

5. I comuni assicurano la più ampia pubblicità delle iniziative e delle modalità di accesso ai contributi.

### Art. 5

#### Monitoraggio e valutazione

1. La Regione verifica annualmente lo stato di attuazione della presente legge con particolare riguardo alla partecipazione dei minori, all'entità dei contributi erogati e alla qualità dei servizi offerti e predisponde una relazione da inviare al Consiglio regionale evidenziando eventuali criticità e proponendo eventuali adeguamenti o miglioramenti.

## Art. 6

## Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.000.000 e, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la spesa di euro 3.000.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

2. Agli oneri previsti dal comma 1 si fa fronte, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 25, della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), iscritta, per i medesimi anni, in conto della missione 12, programma 02, titolo 2 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028; per l'anno 2028 mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per il medesimo anno in conto della missione 20, programma 03, titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 12 - programma 05 - titolo 1		
2026	euro	1.000.000
2027	euro	3.000.000
2028	euro	3.000.000

in diminuzione

missione 12 - programma 02 - titolo 2		
2026	euro	1.000.000
2027	euro	3.000.000

missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2028	euro	3.000.000.

4. A decorrere dall'anno 2029, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio per tali finalità.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).